



Class. 13.6

Data del protocollo

Alle Associazioni imprenditoriali
della provincia di Bologna

Alle Associazioni dei consumatori
della provincia di Bologna

OGGETTO: Attività ispettiva della Camera di Commercio di Bologna nel 2026

Le Camere di commercio svolgono attività di vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari sulla base di un piano esecutivo siglato tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed Unioncamere e di un accordo di collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed Unioncamere, in conformità al Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti.

Pertanto, nell'anno 2026 i funzionari dell'Ufficio Metrico e Ispettivo della Camera di Commercio di Bologna effettueranno ispezioni e prelievi di prodotti presso un campione di imprese (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori), ivi compresi quelli relativi ai prodotti messi a disposizione sul mercato tramite siti di commercio elettronico, allo scopo di verificare il rispetto delle normative applicabili ai prodotti commercializzati.

Le categorie di prodotti sottoposte a controllo saranno, in tutto o in parte, le seguenti¹ (si veda in allegato un elenco non esaustivo dei prodotti compresi in ciascuna categoria):

- **Prodotti elettrici ed elettronici**, controlli sulla conformità a:

a) requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 86/2016;

b) requisiti di compatibilità elettromagnetica di cui al D. Lgs. 194/2007;

c) verifica degli adempimenti in materia di restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose e di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS e RAEE) di cui al D. Lgs. n. 27 del 4 marzo 2014 e al D. Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014;

¹ I riferimenti normativi indicati sono quelli vigenti alla data della presente comunicazione; quelli effettivamente applicabili potranno cambiare in funzione della data di immissione sul mercato dello specifico esemplare di prodotto controllato.





- d) requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, ai sensi della Direttiva 2009/125/CE e dei relativi regolamenti di esecuzione;
- e) obblighi di etichettatura energetica di cui al Regolamento (UE) 2017/1369 e ai relativi regolamenti delegati applicabili alle singole categorie di prodotto;
- **Giocattoli:** controlli sulla conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D. Lgs. 54/2011;
 - **Dispositivi di protezione individuale:** controlli sulla conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e dal D. Lgs. 475/1992 e s.m.i.;
 - **Sicurezza generale dei prodotti** di cui al Regolamento (UE) 2023/988 e art. 102 – 113 del D. Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo”: la verifica degli obblighi relativi sarà eseguita sia sui prodotti elencati negli altri punti dell’elenco, per gli aspetti di sicurezza non contemplati dalle norme citate, sia su prodotti non alimentari non oggetto di norme di legge specifiche;
 - **Emissioni di CO₂ e consumo di carburante/elettrico delle autovetture nuove:** controlli sugli obblighi in materia di informazioni da fornire al consumatore di cui al D.P.R. 84/2003;
 - **Prodotti tessili:** controlli sulla conformità al Regolamento (UE) 1007/2011 relativo alla etichettatura di composizione in fibre tessili;
 - **Calzature:** controlli sulla conformità al D.M. 11 aprile 1996 relativo alla etichettatura dei materiali utilizzati nelle calzature;
 - **Pelletteria:** controlli sulla conformità al D. Lgs. 9 giugno 2020, n. 68 relativo alla definizione e utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia”, loro derivati e sinonimi;
 - **Prodotti da costruzione:** controlli sulla conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al D. Lgs. 106/2017, limitatamente alle disposizioni rilevanti per i requisiti di base delle opere di costruzione di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - **Apparecchi che bruciano carburanti gassosi e loro accessori:** controlli sulla conformità al Regolamento (UE) n. 2016/426 e al D. Lgs. 23/2019, limitatamente alle disposizioni di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - **Macchine:** controlli sulla conformità previsti dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17;



- **Batterie Portatili/Batterie per mezzi di trasporto leggeri:** controlli sulla conformità al Regolamento (UE) 2023/1542 e correlati atti delegati e/o di esecuzione

Oltre i controlli sui prodotti elencati, l'attività ispettiva nel 2026 potrebbe riguardare anche la vigilanza sull'esercizio dei magazzini generali di cui al R.D.L. 2290/1926 ed al R.D. 126/1927.

Si invitano le associazioni in indirizzo a svolgere un'azione informativa e di sensibilizzazione presso gli associati, al fine di assicurare la regolarità dei prodotti alla normativa vigente.

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del IV Settore
(dott. Giuseppe Iannaccone)
firma digitale



ALLEGATO

PRINCIPALI PRODOTTI PER CATEGORIA

Prodotti elettrici ed elettronici:

- Piccoli elettrodomestici (robot da cucina, frullatori, spremiagrumi, tritatutto, piastre elettriche per la cottura di cibi, tostapane, ferri da stiro, ventilatori, apparecchi di riscaldamento portatili, aspirapolvere, asciugacapelli, piastre per capelli, rasoi, tagliacapelli);
- Apparecchi di illuminazione (da interno e da esterno, fissi e mobili, catene luminose, lampadine con attacco a spina);
- Materiale elettrico quale multiprese con cavo, prolunghe, etc.
- Caricabatterie;
- Lampade LED;
- Forni;
- Batterie portatili e per mezzi di trasporto leggeri;
- Biciclette e monopattini elettrici.

Giocattoli:

- Per minori di 36 mesi: peluche, bambole morbide (es. in tessuto), puzzle di pochi pezzi grandi, intercambiabili e assemblabili senza un ordine particolare, pitture a dito, carillon musicali.
- Per maggiori di 36 mesi: giochi acquatici, kit di materiale da modellare, libri da colorare con molti dettagli, puzzle 3D, puzzle con molti dettagli, bambole con numerosi accessori intercambiabili, kit per esperimenti chimici, giocattoli funzionali (es. macchine da cucire, microscopi), giochi da tavolo non elementari, pistole giocattolo, kit per creare bigiotteria.

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale): i controlli saranno eseguiti sui DPI di I^a categoria e sulle semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie (DPI di III^a categoria) nonché su eventuali altri specifici prodotti individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Prodotti soggetti alla sola direttiva Sicurezza generale dei prodotti: (si elencano alcuni dei prodotti per i quali è stato pubblicato il riferimento di una norma tecnica applicabile):



- mobili per esterno e per interno
- attrezzature da ginnastica
- attrezzature fisse da allenamento
- articoli per puericoltura
- attrezzature per parapendio
- biciclette
- accendini
- tende interne
- abbigliamento per bambini (lunghezza di lacci e cordoni)
- accessori per immersione
- attrezzature per sport su rotelle
- lampade ad olio decorative
- articoli galleggianti per il tempo libero
- dispositivi di bloccaggio di porte e finestre a protezione dei bambini

Emissioni di CO₂ e consumo di carburante/elettrico delle autovetture nuove: i controlli riguarderanno sia le informazioni presenti all'interno dei punti vendita, sia le informazioni contenute nel materiale pubblicitario presente su riviste e giornali.

Etichettatura dei Prodotti tessili (prodotti nei quali le fibre tessili costituiscano almeno l'80% in peso):

- abbigliamento
- prodotti tessili per la casa

Etichettatura delle Calzature: tutte le calzature con l'esclusione di:

- calzature usate
- calzature giocattolo
- calzature di protezione

Pelletteria: sarà verificato che i termini:

- a) pelle; cuoio; cuoio pieno fiore;
- b) pelle rivestita; cuoio rivestito;
- c) rigenerato di fibre di cuoio;
- d) pelliccia;



siano utilizzati solo per materiali corrispondenti alla definizione dei termini stessi.

La verifica riguarderà anche l'utilizzo dei termini a) – d) tradotti in lingue diverse dall'italiano, nonché come aggettivi, sostantivi, con prefissi o suffissi, in combinazione con altre parole o sotto termini da essi derivati (es. Pelle sintetica, Similpelle, Ecopelle, Vinilpelle, Pellame, Cuoioame, Pelletteria, Pellicceria etc.), vietato per materiali diversi da quelli corrispondenti alla definizione dei termini.

La normativa non si applica alle calzature soggette al D.M. 11 aprile 1996, di cui al punto precedente.

Prodotti da costruzione: la normativa individua le Camere di Commercio come i soggetti che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può incaricare della vigilanza; in tale eventualità gli specifici prodotti oggetto di vigilanza saranno individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra i maggiormente rilevanti rispetto alle proprie competenze (requisiti di base delle opere di costruzione di cui all'Allegato I del Reg. 305/2011):

- Igiene, salute e ambiente (requisito n. 3);
- Sicurezza e accessibilità nell'uso (n. 4);
- Protezione contro il rumore (n. 5);
- Risparmio energetico e ritenzione del calore (n. 6);
- Uso sostenibile delle risorse naturali (n. 7).

Apparecchi che bruciano carburanti gassosi e loro accessori: anche in questo caso la normativa individua le Camere di Commercio come i soggetti che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può incaricare della vigilanza; in tale eventualità gli specifici prodotti da sottoporre a controllo saranno individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in sede di definizione dei progetti 2026 di vigilanza. Sulla base degli apparecchi oggetto delle norme armonizzate di riferimento, la vigilanza potrà riguardare le seguenti famiglie di apparecchi a gas:

- Apparecchi per la produzione di acqua calda (compresi gli scaldi acqua);
- Apparecchi per la cottura di alimenti;
- Apparecchi per riscaldamento (compresi caldaie, generatori di aria calda, climatizzatori e/o pompe di calore);
- Asciugabiancheria e lavatrici;

Macchine: la normativa individua le Camere di Commercio come i soggetti che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può incaricare della vigilanza; in tale



eventualità gli specifici prodotti oggetto di vigilanza saranno individuati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra i maggiormente rilevanti rispetto alle proprie competenze:

- macchine propriamente dette;
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica e quasi-macchine.

Si verificherà che il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina, si accerti che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'Allegato I del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 e che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile nonché fornisca le informazioni necessarie, espleti le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12, rediga la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione A da accompagnare alla macchina e apponga la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.